



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

7VP366

Delibera n. 914/2014

Il Consiglio, nella seduta del 15/04/2014, composto come da verbale in pari data,

sentito il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

tenuto conto delle disposizioni dell'art.39 comma 3 del D.L. n.98/2011, convertito nella legge 15.7.2011 n.111 per quanto concerne le modifiche apportate al regime di incompatibilità dei giudici tributari;

richiamata la delibera n.2225 del 13.12.2011 con cui i giudici tributari versanti in condizione di incompatibilità sopravvenuta per effetto delle predette disposizioni sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità a sanare l'incompatibilità trasferendosi in altra sede;

richiamata altresì la delibera n.243 del 28.2.2012 con cui è stata disciplinata, in termini generali, la modalità di risoluzione delle anzidette situazioni;

attesa l'istanza con la quale la dott....., chiese di essere trasferita presso la CTR Emilia Romagna onde risolvere la situazione di incompatibilità venutasi a creare, per effetto del sopravvenire della dianzi menzionata disciplina normativa, in considerazione dell'attività professionale espletata dal di lei coniuge in Trieste, siccome dottore commercialista esercente l'attività di consulenza tributaria, ed attesa la delibera n.501/2012 del 3.4.2012 di questo Consiglio con la quale si dispose "il trasferimento" della dott., giudice della CTR del Friuli Venezia Giulia presso la CTR Emilia Romagna;

attesa la delibera n.830/2012 del 15.5.2012 di questo Consiglio con la quale (sulla premessa che presso la CTP di Verona si era reso disponibile un posto) si dispose –previa la revoca della or ora menzionata delibera di trasferimento- che la predetta dott..... fosse "trasferita" alla CTP di Verona, ove effettivamente la dott..... ebbe a prendere servizio, con la tempestiva accettazione della disposizione consiliare;

attesa la delibera n.1579/2012 di data 11.9.2012 di questo Consiglio con cui –per la improrogabile esigenza di eliminare tempestivamente le condizioni prodromiche della incompatibilità e valutati i tempi non brevi necessari ai fini di completare la procedura di trasferimento- la dott..... è stata temporaneamente applicata alla CTP di Verona, nelle more dell'attuazione del provvedimento di trasferimento nella sede da ultimo menzionata;

attesa la delibera n.1684/2013 di data 9.7.2013 di questo Consiglio con la quale –premesse che con le anzi menzionate delibere la dott..... "veniva trasferita e temporaneamente applicata in via esclusiva, per motivi di incompatibilità oggettiva alla CTP di Verona", e considerato che "la sede temporaneamente assegnata non è risultata idonea a rimuovere la posizione di incompatibilità oggettiva" nella quale versa la dott..... - si disponeva (motu proprio e senza l'adesione di quest'ultima) sia l'annullamento in autotutela delle delibere n.830/2012 e n.1579/2012, sia "il trasferimento del giudice tributarioalla

CTR Lazio”, identificata come la sede disponibile “più vicina a quella ove l’interessata risulta in organico”, nel rispetto “dei criteri utili a sanare l’incompatibilità in cui il giudice versa”;

attesa la delibera n.2969/2013 di data 3.12.2013 di questo Consiglio con la quale –rilevato che non risultava pervenuta nei termini l’accettazione da parte della dott..... del trasferimento alla CTR Lazio, sicchè quest’ultimo doveva intendersi rifiutato, e ritenuto che la predetta dott..... (nell’implicito presupposto che quest’ultima fosse in servizio presso la CTR del Friuli, per effetto dell’annullamento delle delibere n.830/2012 e n.1579/2012) doveva considerarsi , a mente dell’art.8 comma 1-bis del D.Lgs.545/1992, versare in situazione di incompatibilità- si deliberava l’apertura del procedimento per l’accertamento di detta causa di incompatibilità, assegnandole termine per eventuali osservazioni;

viste le considerazioni scritte fatte pervenire dalla dott..... con nota di data 8.1.2014 e considerate le risultanze dell’audizione in data 1.4.2014 della dott..... avanti la Commissione V^, in esito alla quale la predetta ha depositato un’istanza nella quale conferma la sua intenzione di essere assegnata ad una delle Commissioni Provinciali prossime alla sua provincia di residenza (Padova, Vicenza, Verona o, in estremo subordine Brescia ovvero ancora CTR Milano);

considerato che la delibera n.1684/2013 di data 9.7.2013 di questo Consiglio è stata adottata sulla scorta del presupposto che “la sede temporaneamente assegnata non è risultata idonea a rimuovere la posizione di incompatibilità oggettiva”, presupposto da considerarsi infondato e ed incoerente con il sistema normativo: ed invero, la condizione di “incompatibilità” –secondo la letterale previsione dell’art.8 del D.Lgs. 545/1992- si determina per il fatto della posizione di “componente di commissione” (provinciale o regionale, a seconda delle ipotesi nella predetta norma contemplate), posizione che non può che intendersi correlata all’esercizio effettivo delle funzioni che il giudice tributario è chiamato a svolgere, indipendentemente dall’astratta sua appartenenza ad un “ruolo” precostituito, funzionale all’ordinamento di categoria, siccome la disciplina in materia di incompatibilità è appunto correlata con l’esercizio della funzione giudiziaria e trova alimento nell’opportunità di prevenire le pericolose commistioni che il concreto esercizio dell’attività di “Jus dicere” è idonea a provocare. Ciò posto -e dovendosi ritenere che alla dott....., per effetto del suo trasferimento con provvisoria applicazione, dovesse applicarsi lo status e la disciplina che pertiene al giudice tributario di commissione provinciale- non poteva che essere fatta applicazione della prima parte del comma 1-bis dell’art.8 del D.Lgs. 545/1992, a mente del quale non può essere componente di commissione tributaria provinciale il coniuge “di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione”.....”dove ha sede la commissione tributaria provinciale”; ed inoltre non può essere componente di commissione tributaria provinciale il coniuge “di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1nelle provincie confinanti con la predetta regione ove ha sede la commissione tributaria provinciale”;

ritenuto che la provincia di Trieste non è direttamente confinante con la regione Veneto;

ritenuto che, pertanto, il provvedimento di trasferimento con provvisoria assegnazione della dott..... alla CTP di Verona era idoneo a far cessare la condizione di incompatibilità nella quale la predetta si era venuta a trovare per effetto della sopravvenuta modifica della disciplina in materia, sicchè la delibera n.1684/2013 con il quale detto trasferimento è stato revocato –poiché fondata su erronei presupposti- è illegittima e determina comunque un’ingiustificata discriminazione della dott..... a fronte di coloro che, venutisi a trovare nella stessa posizione, sono stati trasferiti nella sedi preferite ed appositamente indicate;

ritenuto che –pertanto- detta delibera n.1684/2013 deve essere revocata in autotutela, con conseguente reviviscenza della delibera n.1684/2013 di data 9.7.2013 e della delibera n.1684/2013 di data 9.7.2013 di questo Consiglio, delibere con le quali la dott..... è stata trasferita e temporaneamente applicata alla CTP di Verona;

ritenuto che –alla luce del ripristino della situazione “quo ante”- la prospettata condizione di incompatibilità della dott..... di cui qui si tratta non risulta sussistere atteso che –secondo la previsione della prima parte del comma 1-bis dell’art.8 dianzi menzionato- il coniuge della non esercita la sua attività professionale né nella regione ove ha sede la commissione provinciale di cui la è attualmente componente né nelle province confinanti con la regione ove ha sede la commissione provinciale di cui la è attualmente componente,

DELIBERA

-di revocare in autotutela la delibera n.1684/2013 di data 9.7.2013 di questo Consiglio, con conseguente ripristino della sede di assegnazione della dott....., identificata nella CTP di Verona, ove la stessa risulta avere già assunto servizio in applicazione della delibera n.830/2012 di questo Consiglio, alla quale commissione la predetta dott..... deve intendersi provvisoriamente applicata in via esclusiva nelle more del completamento del procedimento di trasferimento nella sede da ultimo menzionata;

-di archiviare la procedura di accertamento dell’incompatibilità, ai fini della decadenza, della dott....., non sussistendone i presupposti disciplinati dall’art.8 del D.Lgs.545/2012;

DISPONE

che copia della presente delibera venga trasmessa all’interessata, al Presidente della Commissione Provinciale di Verona, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia; al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Direzione della Giustizia Tributaria.

Si comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente

Mario Cavallaro



